

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 287/CGF – RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 2010

1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013, INFLITTA AL SIG. ALBANESE PASQUALE SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5 VALTOURNENCHE CALCIO A 5/RIVARA DEL 15.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)

Il ricorso indicato in epigrafe concerne la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30.6.2013 del calciatore Pasquale Albanese per avere egli, nel corso della gara Valtournenche Calcio/Rivara, disputata il 15.2.2010 per il Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, avuto un comportamento particolarmente grave nei confronti dell'arbitro.

In particolare, il predetto si è reso responsabile di una condotta, particolarmente riprovevole e deplorabile sotto molteplici profili. In primo luogo, perché, già in precedenza ammonito nel corso della stessa partita, non esitava a manifestare la sua contrarietà avverso le decisioni arbitrali prorompando in una serie di molteplici ed inaudite bestemmie. A ciò si aggiunge, rivolta allo stesso direttore di gara, la pronuncia di un epiteto di estrema volgarità e di intenso disvalore sul piano etico, non meno che su quello sportivo, oltre ad ulteriori, pesanti e non ammissibili apprezzamenti sulla correttezza della direzione dell'incontro. Siffatto atteggiamento si è accompagnato, per di più, ad una prima forma di violenza fisica, consistente nel tentativo in parte riuscito di strappare con violenza la sua divisa. In un crescendo di incontrollata aggressività, lo stesso personaggio non ha esitato, infine, a colpire con un pugno alla faccia il malcapitato giudice di gara che cadeva in terra tramortito e poi, ripresosi dallo svenimento ma ancora sanguinante dalla bocca, veniva accompagnato per le cure che il caso richiedeva al locale Ospedale ed ivi giudicato con una prognosi di sette giorni, successivamente estesa a venti da altra valutazione clinica compiuta dal medico dott. Lannutti di Aosta.

Per meglio inquadrare la dimensione e la portata dell'episodio, sembra doveroso non trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio non soltanto il danno conseguente alla ingiustificabile violenza arrecata sulla persona fisica che ne è stata vittima, ma anche, al di là di essa, la ulteriore conseguenza che ne è derivata per la sopravvenuta impossibilità materiale di condurre comunque a termine la partita, che rimaneva pertanto interrotta sul punteggio a quel momento raggiunto.

Se, infine, si pone mente ai frequenti precedenti disciplinari che costellano la “*carriera*” dello stesso atleta ed in particolare ad una squalifica per otto gare, già a lui comminata il 5 febbraio dello scorso anno, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente la valutazione di inadeguatezza espressa dal Presidente Federale per la sanzione applicata in prima istanza e per estenderla ad una durata di cinque anni, in applicazione dell’art. 19, comma 1 lett. f) e comma 4 lett. d) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pasquale Albanese in cinque anni di squalifica.

2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARASMO MARCO SEGUITO GARA PLAY-OFF GUIDONIA MONTECELIO/MONTEROTONDO DEL 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010)

Con ricorso del 25.5.2010 la Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010, di squalifica di quattro giornate effettive a carico del tesserato signor Marco Parasma “per avere, a gioco fermo, a pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario, procurandogli vistosa fuoriuscita di sangue dal naso e rendendo necessario l’intervento del medico”.

La ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, in ragione della “sostanziale sproporzione della sanzione inflitta in rapporto alla ritenuta diversa qualificazione” dei fatti. A tal fine, la ricorrente offre una propria ricostruzione dei fatti, cercando di contestualizzarli negli eventi di gioco, ponendo in evidenza alcune asserite scorrettezze del giocatore avversario commesse nella fase prodromica dei fatti, sottolineando la vigoria fisica del proprio tesserato e la diversa altezza degli atleti coinvolti.

Questa Corte rammenta che - in assenza di ogni altro elemento - il fatto storico va ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, data la notoria forza probatoria peculiare del referto stesso.

Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha correttamente fatto applicazione del disposto dell’art. 19 C.G.S., attesa la particolare gravità dei fatti.

In ragione di tale assorbente considerazione, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA PER 0-3 DELLE GARE:

1) **A.S.D. SAN DONATO/U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010;**

2) **U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009;**

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com Uff. n. 61 del 20.5.2010)

La U.S.D. Martano ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 lett. e) C.G.S. contro la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel Com. Uff. n. 61 del 20.5.2010 con cui la stessa ha accolto i reclami dell'A.S.D. Carmiano e dell'U.S.D. San Donato affermando che “deve ritenersi confermato il provvedimento di nullità (con effetto *ex tunc*) del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia, adottato dalla Commissione Tesseramenti con delibera di cui al Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010”.

La vicenda *de quo* è stata oggetto di esame da parte di diversi Organi della Giustizia Sportiva come di seguito riassunto.

- Il Giudice Sportivo Territoriale, con Com. Uff. n. 33 del 17.12.2009 per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro.

- Il Giudice Sportivo Territoriale, con Com. Uff. n. 40 del 26.1.2010 per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro.

- La Commissione Tesseramenti con Com. Uff. del 24.2.2010 ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro in favore l'A.S.D. Copertino e, per l'effetto, nullo il tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro in favore l'U.S.D. Martano. Ha disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 4, C.G.S., l'invio degli atti alla Procura Federale, per gli eventuali deferimenti.

- La U.S.D. Martano l'1.4.2010 ha reclamato alla Corte Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti.

- Il Giudice Sportivo Territoriale, per la gara Martano/Carmiano del 15.11.2009 ha deliberato con Com. Uff. n. 52 dell'1.4.2010:

1. di rigettare il reclamo proposto dalla Società Carmiano;

2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante vista la revoca del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro, anche se per fatto non imputabile alla società Martano;

3. di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-0.

- Il Giudice Sportivo Territoriale, per la gara San Donato/Martano del 17.1.2010 ha deliberato con Com. Uff. n. 52 dell'1.4.2010:

1. di rigettare il reclamo proposto dalla società San Donato;

2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante vista la revoca del tesseramento del calciatore Ciurlia Mauro, anche se per fatto non imputabile alla società Martano;

3. di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore della società Martano.

- La Commissione Disciplinare Territoriale con Com. Uff. n. 52 del 22.4.2010 ha deliberato di sospendere la decisione in attesa dei provvedimenti adottati dalla C.G.F.

- La Corte di Giustizia Federale con Com. Uff. n. 260/CGF del 12.5.2010 ha rigettato i ricorsi del Martano dell'1.4.2010.

- La Commissione Disciplinare Territoriale con Com. Uff. n. 61 del 20.5.2010 ha deliberato:

1. di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. San Donato e per l'effetto di comminare a carico della U.S.D. Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 17.1.2010 con il risultato di 3-0 in favore della A.S.D. San Donato;

2. di accogliere il reclamo proposto dalla A.S.D. Carmiano e per l'effetto di comminare a carico della U.S.D. Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 15.11.2009 con il risultato di 0-3 in favore dell'ASD Carmiano.

La ricorrente ha sostenuto che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare è afflitta da errore revocatorio consistente "nella mancata valutazione della eccezione che l'U.S.D. Martano aveva spiegato nelle proprie controdeduzioni e che attenevano all'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello tecnico proprio della Commissione Tesseramenti; sicché alla dichiarazione di nullità del tesseramento di cui alle decisioni pubblicate sul Com. Uff. del 23.2.2010 n. 14/D non poteva ricollegarsi quale effetto automatico l'invalidazione dei risultati sportivi di cui in quella sede si verteva". Nella fattispecie la ricorrente ha invocato la lettera e) dell'art. 39 che prevede l'esperibilità del ricorso per revocazione "se nel precedente provvedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa".

Per queste ragioni ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale in sede rescindente di voler revocare la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale e nel conseguente giudizio rescissorio in via principale di respingere i reclami proposti dalla A.S.D. Carmiano e dall'U.S.D. San Donato e, per l'effetto, confermare decisioni dal Giudice Sportivo pubblicate sul Com. Uff. n. 52 dell'1.4.2010 riassegnando punti 4 in classifica all'U.S.D. Martano e, in subordine, respingere il solo reclamo proposto dall'A.S.D. Carmiano e, per l'effetto, confermare la relativa decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 52 dell'1.4.2010, riassegnando punti 1 in classifica all'U.S.D. Martano.

La Corte, pur prendendo atto dell'articolato ricorso presentato, ritiene di doverlo ritenere inammissibile in assenza del presupposto revocatorio.

Infatti la Commissione Disciplinare Territorialmente competente, considerato il pronunciamento della Corte di Giustizia Federale circa la nullità del tesseramento, risulta aver tenuto conto nella sostanza di tutte le eccezioni formulate.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. SANVITese AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PAOLO GINI, PRESIDENTE A.S.D. SANVITese;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMI 9 E 10 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7114/739PF/09-10/GR/MG DEL 26.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)**

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visto il reclamo; premesso che:

- la società A.S.D. Sanvitese proponeva reclamo con richiesta di annullamento o riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, in data 20.5.2010, sanzionava il signor Gini Paolo, Presidente della società reclamante, con l'inibizione per mesi sei e la stessa società, per responsabilità oggettiva, con la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011.

Le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, traevano origine dall'accoglimento del deferimento della Procura Federale che con provvedimento del 26.4.2010 aveva deferito il signor Gini e la società da esso presieduta, per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, 8, 9 e 10 C.G.S. e art 4 comma 1.

Sostanzialmente i deferiti non avevano dato esecuzione alla delibera, emessa dalla Commissione Accordi Economici nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., con la quale la A.S.D. Sanvitese veniva condannata a corrispondere al proprio calciatore, signor Bovo Davide, la somma di € 3.000,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2008/2009.

Tanto premesso la Corte osserva:

il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Nel caso di specie, infatti, il Comunicato col quale la A.S.D. Sanvitese veniva condannata al pagamento della citata somma al calciatore Bovo, è stato notificato alla società il 4.11.2009.

Pertanto entro il successivo termine perentorio del 4.12.2009, la società avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione, cosa che, invece, è avvenuta solo il 7.12.2009 come risulta, agli atti, dalla documentazione depositata dal Presidente, signor Gini, in occasione della riunione svoltasi dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Tale inadempimento, che si integra con la violazione del termine di trenta giorni per il pagamento, costituisce, secondo le citate norme federali, un comportamento di per sé sanzionabile senza che abbia rilievo l'eventuale avvenuto successivo pagamento di quanto dovuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 luglio 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete